



Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO PER LE RIPRESE E LE REGISTRAZIONI
AUDIO E VIDEO, TRASMISSIONI TELEVISIVE E VIA
STREAMING DELLE SEDUTE CONSILIARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n 12 del 30 giugno 2020

INDICE

Art. 1 - Finalità della registrazione e diffusione dei lavori consiliari/commissioni	pag. 3
Art. 2 - Riprese audio-video e diffusione dei lavori consiliari	pag. 3
Art. 3 - Autorizzazioni per le riprese audio-video e diffusione dei lavori consiliari	pag. 3
Art. 4 - Modalità di ripresa audio-video	pag. 4
Art. 5 - Informativa sull'esistenza di telecamere e della successiva diffusione delle immagini	pag. 4
Art. 6 - Comunicazione, pubblicazione e conservazione delle riprese audio-video	pag. 5
Art. 7 - Particolari adempimenti per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti privati	pag. 5
Art. 8 - Misure a tutela dei dati particolari e giudiziari	pag. 6
Art. 9 - Limiti di trasmissione e commercializzazione	pag. 6
Art. 10 - Entrata in vigore	pag. 6

Art. 1

Finalità della registrazione e diffusione dei lavori consiliari/commissioni

1. La Provincia di Perugia ammette la registrazione integrale di tutte le sedute consiliari/commissioni e ne custodisce copia della registrazione tramite l'ufficio preposto che provvede alla successiva archiviazione per il tempo stabilito dalla legge.
2. La Provincia di Perugia, salvo i casi nei quali la seduta del Consiglio Provinciale è segreta ai sensi dell'art. 51 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale, ammette la diffusione audio-televisiva e/o in internet, attraverso lo streaming web, delle sedute pubbliche del Consiglio Provinciale quale strumento per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, in applicazione del principio di trasparenza.
3. Per quanto riguarda le sedute delle commissioni consiliari permanenti si prevede la sola registrazione audio di cui viene custodita copia tramite l'ufficio preposto che provvede alla successiva archiviazione per il tempo stabilito dalla legge.

Art. 2

Riprese audio-video e diffusione dei lavori consiliari

1. La ripresa audio-video e la trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni del Consiglio Provinciale sono effettuate da parte dell'Ente, anche tramite proprio incaricato.
2. La ripresa audio e audio video dei lavori dovrà essere integrale, senza tagli e salti di registrazione con la sola eccezione dei tempi tecnici necessari per l'eventuale sostituzione del supporto di registrazione.

Art. 3

Autorizzazioni per le riprese audio-video e diffusione dei lavori consiliari

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Provinciale da parte di operatori degli organi di stampa, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono di norma consentite anche senza il consenso degli interessati, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e del titolo XII – parte II del D.Lgs. 196/2003, nel rispetto delle regole deontologiche relative ad attività giornalistiche di cui all'articolo 139 del decreto stesso, nel testo sostituito dal D.Lgs. 101/2018.
2. Gli altri soggetti terzi che intendono eseguire riprese audio-video e/o su web delle sedute pubbliche del Consiglio Provinciale devono conseguire espressa preventiva autorizzazione dell'Ente, con possibilità di rinnovo dell'autorizzazione precedentemente ottenuta.
3. E' richiesta la preventiva autorizzazione altresì per l'introduzione nell'aula consiliare

di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Presidente, al quale deve essere presentata istanza in forma scritta, contenente la specificazione in ordine a:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, streaming web, differita).

5. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di 5 giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza. Scaduto tale termine l'istanza si intende accolta. L'autorizzazione rilasciata non può avere durata superiore a 12 mesi a partire dal provvedimento, sia esso esplicito, sia esso conseguente a silenzio assenso.

6. E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, e la trasmissione televisiva e/o su web delle sedute pubbliche del Consiglio Provinciale, eseguite con qualsivoglia strumento idoneo allo scopo.

Art. 4

Modalità di ripresa audio-video

1. Le riprese audio-video delle sedute consiliari devono essere realizzate con modalità tali da evitare qualsiasi turbamento ai lavori del Consiglio Provinciale. A tal fine è vietato utilizzare sistemi di illuminazione artificiale, provocare rumori e procedere con continui spostamenti da parte dell'operatore.

2. In caso di disturbo all'attività consiliare il Presidente dispone l'interruzione immediata dell'attività di ripresa.

3. Le riprese audio video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio, gli altri soggetti che partecipano alla seduta del Consiglio ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

4. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, il pubblico presente in aula, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio.

5. I consiglieri dovranno rilasciare liberatoria all'uso delle riprese, relative alla propria persona, durante l'intero mandato, le stesse verranno conservate agli atti della presidenza.

6. I consiglieri possono opporsi alla videoregistrazione e diffusione per motivi legittimi, in particolare quando l'immagine o la registrazione audio siano idonei a rivelare lo stato di salute. In quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento del Consigliere senza ripresa identificativa.

Art. 5

Informativa sull'esistenza di telecamere e della successiva diffusione delle immagini

1. Il Presidente ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini. Tale onere si intende assolto anche disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli con l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 sulla protezione dei dati personali.

2. Il Presidente prima dell'avvio delle riprese e della diffusione della seduta, è tenuto ad invitare i consiglieri e gli altri soggetti che partecipano alla seduta del Consiglio di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679 (già denominati "sensibili" nel D.Lgs. 196/2003) e giudiziari di cui all'art. 10 per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

3. Il Presidente, organo competente in tema di riprese audio-video, può: ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possono costituire violazioni della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati di cui al precedente comma 2.

Art. 6

Comunicazione, pubblicazione e conservazione delle riprese audio-video

1. Le riprese delle sedute del Consiglio Provinciale sono trasmesse in streaming sul sito web istituzionale dell'ente.

2. La diretta streaming e le successive memorizzazioni e messa a disposizione può essere effettuata utilizzando hardware, software e servizi disponibili sul web, anche a titolo gratuito, e anche attraverso la messa a disposizione sul proprio sito istituzionale di link o contenuti nella forma "embedded" provenienti da altri siti esterni, nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali.

3. Le riprese audio-video vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al codice dell'amministrazione digitale in materia di archivio informatico e possono essere pubblicate e rese disponibili per lo scaricamento sul sito istituzionale dell'ente per un periodo temporale di 180 gg. per la conservazione dei video.

Art. 7

Particolari adempimenti per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti privati

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy cui si rinvia, il titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso tutte le registrazioni audio-video effettuate è la Provincia di Perugia .

2. I soggetti a cui sono affidati i compiti di registrazione, comunicazione e diffusione delle registrazioni audio-video, anche esterni, ai sensi del Regolamento UE, sono individuati responsabili del trattamento.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente

regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità conseguente alla violazione delle norme richiamate.

4. Per le riprese audio-video dei lavori consiliari realizzate per fini esclusivamente personali, non oggetto di comunicazione sistematica o diffusione, non sono richiesti gli adempimenti citati nel comma 3, ma trova comunque applicazione la normativa per la protezione dei dati personali con conseguenti responsabilità in caso di trattamento illecito dei dati personali e di mancato rispetto delle misure minime di sicurezza.

Art. 8

Misure a tutela dei dati particolari e giudiziari

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati particolari e giudiziari come indicati dagli artt. 9 e 10 del Regolamento UE per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audio-video ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che attengono, in particolare, lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

2. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli di cui al comma 1 che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate di volta in volta da parte del Presidente .

Art. 9

Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. Nel caso in cui un Consigliere Provinciale o altro amministratore manifesti il proprio dissenso alla divulgazione televisiva o via web della propria immagine, è mandato in onda il suo intervento senza la sua immagine e con ripresa della sola targhetta identificativa.

2. La diffusione delle immagini dei lavori consiliari ai fini di informazione pubblica è consentita in ambito locale, nazionale o su web. Essa deve comunque avvenire con modalità tali da non pregiudicare l'onore, la reputazione o il decoro dell'individuo ripreso.

3. E' vietata la ripresa e la divulgazione di immagini del pubblico che assiste all'adunanza consiliare.

4. E' assolutamente vietato il commercio del materiale audiovisivo dei lavori del Consiglio Provinciale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.